

**D.M. 25-3-1985**

**Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818.  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 aprile 1985, n. 95, S.O.**

OMISSIS

**Articolo 3**

Per l'autorizzazione e per l'iscrizione a domanda negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui alla [legge 7 dicembre 1984, n. 818](#), art. 1, comma secondo, i professionisti debbono essere in possesso, alla data della domanda stessa, dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'albo professionale da almeno due anni;
- b) attestazione di frequenza con esito positivo del corso di specializzazione antincendi di cui al successivo art. 5.

-----

---

**Articolo 4**

1. Il requisito temporale di cui al punto a) dell'art. 3 non è richiesto ai professionisti di cui alle lettere a), b), c) e d) del successivo comma.
2. L'attestazione di cui al punto b) dell'art. 3 non è richiesta ai professionisti per i quali sussistano i requisiti indicati in almeno uno dei seguenti punti:
  - a) siano professori universitari di ruolo, ordinari o associati, in discipline tecniche, anche se cessati dal servizio;
  - b) comprovino di essere appartenuti per almeno un anno ai ruoli tecnici delle carriere direttive e di concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed abbiano cessato di prestare servizio;
  - c) siano stati componenti, per almeno due anni, del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi o dei comitati tecnici regionali o interregionali per la prevenzione incendi previsti, rispettivamente, agli articoli 10 e 20 del [decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577](#);
  - d) siano stati responsabili, per un periodo di almeno 5 anni, del settore antincendi, nell'ambito di attività, comprese tra quelle dell'elenco allegato al [D.M. 16 febbraio 1982](#) del Ministro dell'interno, che dispongano di apposita organizzazione interna preposta agli aspetti della sicurezza;
  - e) abbiano anzianità di almeno 10 anni di iscrizione all'albo professionale;
  - f) abbiano anzianità non inferiore a 5 anni di iscrizione all'albo professionale congiuntamente ad una comprovata attività professionale, svolta antecedentemente alla data di pubblicazione del presente decreto, nella materia della sicurezza antincendio.
3. I requisiti di cui ai precedenti punti b) o c) saranno comprovati dall'interessato, all'ordine o al collegio professionale di appartenenza, mediante attestazione da richiedersi al Ministero dell'interno e, nel caso di professionisti che siano stati componenti dei comitati tecnici regionali o interregionali di prevenzione incendi, agli ispettori regionali o interregionali dei vigili del fuoco.
4. Il requisito di cui al punto d) dovrà essere comprovato dall'interessato all'ordine o al collegio professionale di appartenenza mediante dichiarazione del titolare dell'attività presso la quale svolga o abbia svolto l'incarico di responsabile del servizio antincendi.
5. Detta dichiarazione deve essere convalidata dal comando provinciale dei vigili del fuoco competente sul territorio dove ha sede l'attività presso la quale il professionista svolge l'incarico di cui al precedente comma.